

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 8 aprile 2024, n. 12

“Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali agrosilvopastorali dei territori del Piemonte, nonché di diffonderne i relativi valori culturali e sociali.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati pastori e conduttori d'alpeggio gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.

3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, in virtù dei servizi ecosistemici da essi offerti, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento della biodiversità e presidio contro gli incendi, il mantenimento del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale, anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale, nonché quali elemento essenziale per la valorizzazione turistica del territorio.

4. La salvaguardia delle aree a pascolo e il recupero delle stesse compromesse dall'abbandono e dal bosco d'invasione rivestono carattere di pubblica utilità.

Art. 2.

(Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)

1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse e nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.

2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati nelle associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni

agricoli e forestali) che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti.

3. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge.

4. I sostegni di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027 o del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 nel caso siano previste.

5. È vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi.

Art. 3.

(Promozione delle vie di transumanza e di monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati permanenti)

1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Torino, le associazioni fondiarie di cui alla legge regionale 21/2016 e previa intesa con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e di monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati, dei prati permanenti e delle aree idonee al pascolo.

2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati permanenti naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati permanenti naturali, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali.

3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati permanenti, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione, il miglioramento e il recupero dei prati permanenti, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio questi ultimi sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.

6. La Giunta regionale, sulla base delle coltivazioni in atto alla data di classificazione catastale dei terreni agricoli di cui alla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Riordinamento dell'imposta fondiaria), promuove, semplifica e incentiva il ripristino dei luoghi alla data del classamento.

Art. 4.

(Pascolo per ragioni manutentive o di recupero)

1. I comuni e le unioni di comuni, sui terreni già individuati a bosco, consentono il pascolo per ragioni di manutenzione o per recupero a prato-pascolo.

Art. 5.

(Agricoltura amatoriale)

1. La Regione, a garanzia degli ecosistemi, valorizza le attività agrosilvopastorali nelle aree montane anche attraverso l'attività dell'agricoltore a livello amatoriale.

2. La Giunta regionale sostiene le associazioni che supportano gli agricoltori di cui al comma 1 nello svolgimento delle attività e nell'assistenza veterinaria e nell'inalpamento in forma aggregata.

Art. 6.

(Pastorizia in aree protette)

1. I soggetti gestori delle aree protette, nell'ambito dei piani di gestione di tali aree, valorizzano e contribuiscono al mantenimento delle attività pastorali svolte in forma tradizionale e con l'utilizzo di specie autoctone nelle aree protette e collaborano nella gestione delle specie alloctone che

compromettono la gestione e la qualità dei pascoli, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, in materia di aree protette.

Art. 7.

(Istituzione del tavolo regionale degli alpeggi, della Consulta del pastoralismo e della transumanza e della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)

1. La Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe e alla biodiversità legata ai sistemi di pascolamento.

2. Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, è istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo e prevede la possibilità di partecipazione da parte di due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio regionale.

4. È istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui ai commi 2 e 3, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali.

5. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza.

6. La Regione riconosce il valore storico, ambientale, culturale, sociale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.

7. Al fine di diffondere i valori sociali, culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale.

8. Per le iniziative di cui ai commi 6 e 7, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:

- a) gli enti locali e le associazioni del territorio;
- b) gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale della Val Grande;
- c) le unioni montane;
- d) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- e) gli istituti di ricerca, nonché le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
- f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.

Art. 8.

(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)

1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale indice bandi di concorso annuali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti alle suddette attività, avendo ad oggetto:

- a) il conferimento di borse di studio;
- b) l'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui alla presente legge;

c) l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché di organizzazione dei tirocini e dei viaggi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.

Art. 9.

(Monitoraggio)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;

b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;

c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e socio-demografiche;

d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 12.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 aprile 2024

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 196

"Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Cane, Cerutti, Dago, Fava, Gagliasso, Gavazza, Marin, Mosca, Nicotra, Perugini, Poggio, Preioni, Stecco, Zambaia il 25 marzo 2022.
- Assegnata in sede referente alla III commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 25 marzo 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalla Commissione referente il 14 marzo 2024 con relazione di maggioranza di Angelo DAGO e relazione di minoranza di Monica CANALIS, Francesca FREDIANI.
- Approvata in Aula il 27 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 20 voti favorevoli, 1 voto astenuto, 11 voti non partecipanti.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) è il seguente:

“Art. 1. (Imprenditore agricolo professionale).

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del citato regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476](#).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

[b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;] *abrogata*

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'[articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142](#).

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della

qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'[articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#), e successive modificazioni, è abrogato.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) è il seguente:

“Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge 2 agosto 2008, n. 130](#), è il seguente:

“Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107,

oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.